

APPROVATO A MAGGIORANZA

Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas "radon"	Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas "radon" <u>in ambiente confinato</u>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> <b>(Finalità)</b></p> <p>1. La Regione Puglia assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici <del>destinati a residenza, lavoro, studio e aggregazione sociale.</del></p> <p>2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 e in coerenza con <del>le fonti normative europee e statali,</del> e il principio di massima cautela e prevenzione, la Regione fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti strategici, <del>distribuzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, o aggregazione sociale.</del></p> <p><del>3. A salvaguardia dell'esposizione al rischio attraverso le acque potabili e attinte da pozzi artesiani, la Regione fissa livelli limite di concentrazione di gas radon e relative azioni di monitoraggio e risanamento.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> <b>(Finalità)</b></p> <p>1. La Regione Puglia assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici <u>residenziali e non residenziali.</u></p> <p>2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 e in coerenza con il D.Lgs. 17 marzo 1995 n.230 e ss.mm.ii., con la <u>Direttiva 2013/59/Euratom,</u> con il principio di massima cautela e prevenzione, la Regione fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti <u>non destinati alla residenza.</u></p> <p><del>3. [soppresso perché sopravvenuto il recente D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 28] "Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano".</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>(Piano regionale radon)</b></p> <p>1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano Nazionale Radon del Ministero della Salute (PNR).</p> <p>2. La Giunta regionale predispone il Piano col supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Autorità di bacino della Puglia (ADB), eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati competenti in materia.</p> <p>3. Il Piano, <del>predisposto</del> conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'aggiornamento <del>dell'individuazione</del> delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale;</li><li>b) l'individuazione degli edifici <del>ritenuti</del> a rischio per la salute della popolazione;</li><li>c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti <del>di recupero e di</del> risanamento degli edifici esistenti a rischio;</li><li>d) i limiti di concentrazione del gas radon per <del>tutte</del> le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, <del>particolarmente con riguardo</del> ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a);</li><li><del>e) i limiti di concentrazione del gas radon nelle acque potabili e attinte da pozzi artesiani, le prescrizioni di salubrità delle fonti e le misure di risanamento;</del></li><li>f) la realizzazione e la gestione di una banca dati</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>(Piano regionale radon)</b></p> <p>1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon <u>in ambiente confinato</u> di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano Nazionale Radon del Ministero della Salute (PNR).</p> <p>2. La Giunta regionale predispone il Piano col supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Autorità di bacino della Puglia (ADB), eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati competenti in materia. <u>Il Piano può essere redatto per stralci territoriali, sulla base delle conoscenze acquisite sul territorio.</u></p> <p>3. Il Piano, <u>redatto</u> conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'aggiornamento delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale;</li><li>b) l'individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione;</li><li>c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti (di recupero ? no, sentire urbanistica) di risanamento degli edifici esistenti a rischio;</li><li>d) i limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, <u>con particolare riguardo</u> ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a);</li><li><del>e) [soppresso perché intervenuto D.L.vo 28/2016]</del></li><li>e) la realizzazione e la gestione di una banca dati</li></ul> <p style="text-align: right;">[NB: le lettere dei puntati scalano]</p>

sedute 13 ottobre 2016 mc



APPROVATO A MAGGIORANZA

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

### X LEGISLATURA

#### ATTO CONSIGLIO 72/A

**PROPOSTA DI LEGGE:** "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa del Consigliere Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo

#### Sub emendamento agli emendamenti all'art. 2

L'art. 2, è così sostituito :

1. *"Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon in ambiente confinato di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano Nazionale Radon del Ministero della Salute (PNR).*
2. *La Giunta regionale predispone il Piano con supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Autorità di bacino della Puglia (ADB) eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati competenti in materia. Il Piano può essere redatto per stralci territoriali, sulla base delle conoscenze acquisite sul territorio.*
3. *Il Piano, redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, dispone:*
  - a) *l'aggiornamento delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale;*
  - b) *l'individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione;*
  - c) *i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di risanamento degli edifici esistenti a rischio;*
  - d) *i limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, con particolare riguardo ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a);*
  - e) *la realizzazione e la gestione di una banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata annualmente, quale strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di Prevenzione;*
  - f) *studi di aggiornamento continuo sull'incidenza del gas radon rispetto all'insorgenza delle patologie ed elaborati in collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) e l'ISS;*

sedute del 13 ottobre 2016 TDC



APPROVATO A MAGGIORANZA

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

### X LEGISLATURA

- g) *la definizione di un sistema di informazione e divulgazione, tra la popolazione, dei rischi connessi all'esposizione al gas radon e delle misure di Prevenzione.*
4. *La Giunta regionale provvede all'aggiornamento del Piano, quando ciò sia reso necessario da nuove evidenze di esposizione al rischio di inquinamento da gas radon.*
5. *Entro novanta giorni dall'approvazione del Piano, anche per stralcio, i Comuni, la Città metropolitana, le Province e la Regione adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale. Nelle more dell'adeguamento, le prescrizioni del Piano, anche per stralcio, prevalgono su quelle difformi ed integrano le relative norme tecniche".*

Fabiano Amati  
*Fabiano Amati*

#### Relazione:

La presente proposta sub emendativa raccoglie integralmente gli emendamenti presentati dal Governo e - nei limiti della compatibilità con l'intento della legge, le attribuzioni regionali e i contributi formulati in sede di audizioni - dai Consiglieri regionali.

*mi*

#### Clausola di invarianza:

Il presente sub emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

*mi*

*Seduta del 13/10/2016  
FAC*



APPROVATO A MAGGIORANZA

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

### X LEGISLATURA

#### ATTO CONSIGLIO 72/A

**PROPOSTA DI LEGGE:** "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa del Consigliere Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo

#### Sub emendamento agli emendamenti all'art. 3

L'art. 3, è così sostituito:

1. *"Sino all'approvazione del Piano regionale radon e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni, così come definite dalle lettere seguenti, sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:*
  - a) *per le nuove costruzioni destinate a residenza e all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del livello limite per concentrazione consentito, verificato al livello di maggiore confinata criticità del fabbricato misurata nell'arco temporale di un anno;*
  - b) *per le nuove costruzioni non destinate a residenza o a istruzione, eccetto gli impianti quali le reti elettriche, le cabine di trasformazione e le centrali di produzione elettrica, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 300Bq/mc, misurato con strumentazione passiva, salvo livelli limite per concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero livelli limite specifici previsti per particolari attività di lavoro. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del limite di concentrazione consentito, verificato a livello di maggiore confinata criticità del fabbricato misurata nell'arco temporale di un anno.*
2. *L'approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull'uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica".*

Letto e discusso il 13 ottobre 2016  
TDC



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

Fabiano Amati  
fabiano amati

**Relazione:**

La presente proposta sub emendativa raccoglie integralmente gli emendamenti presentati dal Governo e - nei limiti della compatibilità con l'intento della legge, le attribuzioni regionali e i contributi formulati in sede di audizioni - dai Consiglieri regionali.

| m l

**Clausola di invarianza:**

Il presente sub emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| m l

Sezione del Bilancio 2016  
TDC



APPROVATO A MAGGIORANZA

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

### ATTO CONSIGLIO 72/A

**PROPOSTA DI LEGGE:** "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa del Consigliere Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo

#### Sub emendamento agli emendamenti all'art. 4

L'art. 4, è così sostituito:

1. *"Sino all'approvazione del Piano regionale radon e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici esistenti, definiti dalle lettere seguenti, sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:*
  - a) *per gli edifici destinati all'istruzione, comprese gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;*
  - b) *per gli edifici non destinati all'istruzione, con esclusione dei residenziali e degli impianti quali le reti elettriche, le cabine di trasformazione e le centrali di produzione elettrica, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.*
2. *Gli esercenti attività di cui al comma precedente provvedono, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Comune provvede ad intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a 30 giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.*
3. *Qualora all'esito delle misurazioni previste dal comma 2, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dal comma 1, il proprietario dell'immobile*

*Sceluta alle 13:00/12 20/6  
TDC*



APPROVATO A MAGGIORANZA

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

### X LEGISLATURA

- presenta al Comune interessato, entro e non oltre 60 giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre 60 giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.*
- 4. Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi 60 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, senza che l'Autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, il proprietario dell'immobile deve avviare l'esecuzione delle opere previste, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di piano di risanamento presentata, purché compatibili con quelli previsti dalla presente legge e dalla normativa in vigore. In ogni caso la realizzazione delle opere deve avvenire osservando le prescrizioni previste dai successivi commi del presente articolo.*
  - 5. Le opere previste dal piano di risanamento, approvato con procedimento di cui ai commi 2 e 3, devono essere concluse nel termine indicato dall'Autorità comunale con lo stesso atto di approvazione, e comunque in un termine non superiore a quello previsto dal comma 3, salvo proroga per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi per comprovati motivi oggettivi.*
  - 6. Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell'immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al Comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.*
  - 7. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, e con provvedimento espresso può essere disposto il conseguente sgombero forzoso dell'immobile. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull'osservanza dei livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon e in ogni caso dopo l'espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall'ordinamento statale in materia di agibilità.*
  - 8. Qualora il proprietario dell'immobile fosse lo stesso Comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello stesso ente".*

Fabiano Amati

Relazione:

Sealure del 13 ottobre 2016  
TDC



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

### X LEGISLATURA

La presente proposta sub emendativa raccoglie integralmente gli emendamenti presentati dal Governo e - nei limiti della compatibilità con l'intento della legge, le attribuzioni regionali e i contributi formulati in sede di audizioni - dai Consiglieri regionali.

#### **Clausola di invarianza:**

Il presente sub emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| u l

| u l

Sedute del 13 ottobre 2016  
DSC



APPROVATO AMABBIORANZA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO 72/A

**PROPOSTA DI LEGGE:** "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa del Consigliere Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo

**Sub emendamento agli emendamenti all'art. 5**

**L'art. 5, è così sostituito:**

1. *"Per le nuove costruzioni di cui all'art. 3, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute ogni dieci anni, a pena di sospensione e per dettato di legge dalla certificazione di agibilità, calcolati dalla data di rilascio della certificazione di agibilità dell'immobile, seguendo il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 2 e 3. In caso di superamento del livello di concentrazione fissato dall'art. 3 comma 1, si applica il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.*
2. *Per gli edifici esistenti non destinati a residenza, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute a pena di sospensione della certificazione di agibilità ogni cinque anni dall'ultimo monitoraggio, seguendo il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 2 e 3. In caso di superamento del livello limite di riferimento per concentrazione fissato dall'articolo 3 comma 1, si applica il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7".*

Fabiano Amati

**Relazione:**

La presente proposta sub emendativa raccoglie integralmente gli emendamenti presentati dal Governo e - nei limiti della compatibilità con l'intento della legge, le attribuzioni regionali e i contributi formulati in sede di audizioni - dai Consiglieri regionali.

**Clausola di invarianza:**

Il presente sub emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

1  
Fedejato del 13 dicembre 2016  
TTC



APPROVATO AMABBO RANZA

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

### ATTO CONSIGLIO 72/A

**PROPOSTA DI LEGGE:** "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa del Consigliere Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo

#### Sub emendamento agli emendamenti all'art. 6

**L'art. 6, è così sostituito:**

1. *"In conformità con i principi contenuti nell'articolo 1 della presente legge, la Giunta regionale può ampliare la protezione e la tutela della salute pubblica da rischi derivanti dalla vita negli edifici come individuati con la presente legge, per l'esposizione a radionuclidi differenti dal radon, indicando i livelli limite di concentrazione di attività di gas radon, anche con differenziazione rispetto alla destinazione e agli usi degli immobili interessati. Il provvedimento della Giunta regionale deve conseguire il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione consiliare competente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla trasmissione, trascorso il quale si intende accordato favorevolmente.*
2. *Con il provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta regionale può modificare i livelli limite di riferimento per la concentrazione di attività del gas radon di cui agli articoli 3 e 4, in virtù di sopravvenute disposizioni comunitarie nazionali ed evidenze scientifiche e provvedere a differenziare il procedimento di monitoraggio e di risanamento previsto dagli articoli 3,4 e 5, con riferimento alle eventuali ulteriori fonti di radiazione individuata, ad eccezione di disposizioni di celerità, semplificazione, economicità del procedimento ed automaticità delle sanzioni.*
3. *Le attività di monitoraggio dei livelli limite di riferimento per concentrazione introdotti con il Piano regionale radon approvato ai sensi dell'articolo 2, ed i programmi e modalità di risanamento previsti nello stesso, sono attuati e regolati con il procedimento previsto dagli articoli 3, 4 e 5, comprese le disposizioni sanzionatorie".*

Fabiano Amati

*Fabiano Amati*

*Sedute del 13 ottobre 2016*  
*Am*



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

### X LEGISLATURA

#### **Relazione:**

La presente proposta sub emendativa raccoglie integralmente gli emendamenti presentati dal Governo e - nei limiti della compatibilità con l'intento della legge, le attribuzioni regionali e i contributi formulati in sede di audizioni - dai Consiglieri regionali.

| m l.

#### **Clausola di invarianza:**

Il presente sub emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| m l.

Seduta del 13 Aprile  
2016

PL

## Proposta di Legge

“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Dopo l'articolo <sup>6</sup> è inserito il presente articolo:

“Art. <sup>7</sup> ~~5~~ <sup>bis</sup> (Individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon)

1. Ai sensi dell'articolo 10 sexies del decreto legislativo n. 230 del 1995, la Giunta regionale, con provvedimento da approvarsi entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano di cui all'articolo 2, individua le zone e i luoghi di lavoro ad alta probabilità di elevate concentrazioni di radon, fra quelle ricomprese nelle aree delimitate dal Piano stesso.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce un programma di monitoraggio sanitario dei soggetti che, avendo prestato o prestando la propria attività lavorativa in luoghi di lavoro ad elevato livello di esposizione al gas radon, siano da considerare a rischio di contrarre patologie oncologiche da radiazioni ionizzanti.
3. Ai fini di favorire lo studio epidemiologico del rischio di neoplasie connesso al livello di esposizione al gas radon, le ASL dispongono di un registro di patologia dei pazienti affetti da malattie oncologiche sospette da gas radon, nel quale è registrata la raccolta standardizzata dei casi di malattia e di relativi dati clinici. Il registro è gestito dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale.”

Antonio Trevisi

Cristian Casili

F=22M + ...

... +

depositato nelle adunanze del 13 ottobre 2016  
He